

Roma, 14/07/2026

Prot. 0005706

Com. n. 180

Oggetto: Modalità di determinazione dell'imposta di bollo relativamente al libro giornale tenuto in modalità informatica, con particolare riferimento al criterio di computo della soglia delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse tra diversi periodi di imposta – articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 144/2026.

La Risposta n. 144/2026 chiarisce che, ai fini dell'imposta di bollo sul libro giornale informatico, il limite di 2.500 registrazioni deve essere calcolato autonomamente per ciascun esercizio e non in modo progressivo tra anni diversi.

Con la risposta n. 144/2026, l'Agenzia delle entrate affronta il tema delle modalità di determinazione dell'imposta di bollo dovuta sul libro giornale, tenuto in modalità informatica, chiarendo se il limite di 2.500 registrazioni previsto dall'articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 debba essere calcolato progressivamente nel tempo oppure separatamente per ciascun esercizio.

L'Agenzia ricostruisce preliminarmente il quadro normativo, ricordando che il libro giornale è un libro obbligatorio, ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, e che può essere formato e conservato con strumenti informatici, ai sensi dell'articolo 2215-bis del codice civile. Sotto il profilo tributario, l'Amministrazione richiama l'articolo 16 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che assoggetta tali libri all'imposta di bollo, distinguendo però tra libri tenuti su supporto cartaceo e libri tenuti in modalità informatica.

Per i registri cartacei, l'imposta è dovuta nella misura di 16 euro ogni 100 pagine o frazione e viene assolta prima dell'utilizzo del registro, mediante contrassegno o modello

F23. Per i registri informatici, invece, trova applicazione l'articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014, secondo cui l'imposta è versata esclusivamente con modalità telematica, tramite modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nella misura di 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazione.

La risposta richiama inoltre la prassi già formatasi sul tema, in particolare la risposta n. 346 del 2021 e la risposta n. 42 del 2025, che confermano le modalità di assolvimento dell'imposta, nonché la risoluzione n. 161/E del 2007, la quale precisa che, ai fini del conteggio, per "registrazione" deve intendersi ogni singola operazione rilevata in contabilità in partita doppia, indipendentemente dal numero di righe utilizzate per rappresentarla.

L'Agenzia, in specie, che con la locuzione "o frazioni di esse" il legislatore ha inteso attribuire rilevanza autonoma anche a un numero inferiore di registrazioni. Di conseguenza, qualora nel corso dell'esercizio siano state effettuate registrazioni, anche se inferiori alla soglia di 2.500, il presupposto dell'imposta risulta comunque integrato.

Secondo l'Agenzia, anche il comma 2 dello stesso articolo, che impone il pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio relativamente ai documenti emessi o utilizzati durante l'anno, conferma che il legislatore ha inteso riferire il tributo al singolo esercizio, escludendo qualsiasi meccanismo di accumulo delle registrazioni tra annualità diverse. Pertanto, al termine di ogni esercizio il conteggio si interrompe e riparte da zero nell'esercizio successivo.

L'Agenzia conclude quindi che, ai fini dell'imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il limite delle 2.500 registrazioni deve essere verificato separatamente per ciascun periodo d'imposta. Anche qualora le registrazioni effettuate nell'anno siano inferiori a tale soglia, l'imposta è comunque dovuta per la relativa frazione e deve essere versata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante modello F24 (codice tributo 2501). Non è invece consentito riportare negli esercizi successivi le registrazioni residue non utilizzate ai fini del raggiungimento della soglia.

IL RESPONSABILE
Dott. Vincenzo De Luca